

 Unione delle Valli del Reno Lavino e Samoggia	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa Azienda Speciale AscInsieme e Società Adopera Srl STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA sede servizio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it Mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it	 Comune di Casalecchio di Reno
--	---	--

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI CASALECCHIO
DI RENO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E DISTRIBUZIONE DEL
PERIODICO COMUNALE CASALECCHIO NOTIZIE ANNI 2026-2030.

Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di concessione di servizi di
importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

La procedura di gara è stata caricata sulla piattaforma SATER in data 29/8/2025 e pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in data 29/8/2025.

PREMESSE

Con Determinazione a Contrarre n. 323 del 13/8/2025 a firma della Responsabile E.Q. del Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne dell'Area Servizi al Cittadino e di Staff, il Comune di Casalecchio di Reno ha deciso di affidare in concessione i servizi inerenti l'impaginazione, la stampa, la raccolta pubblicitaria e la distribuzione del periodico comunale "Casalecchio Notizie";

Con determinazione n. 453 del 28/8/2025 a firma del Direttore dell'Unione in vece della Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia si sono approvati i documenti di gara per dare avvio alla procedura aperta di gara di cui si tratta.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice) la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER (di seguito Piattaforma), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene nel rispetto degli artt. 176 e seguenti del Codice, mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 25, 26, 71, 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 (cinque anni) a decorrere indicativamente dal 1/1/2026; a tal riguardo si veda art. 3 del capitolato speciale di appalto della concessione facente parte degli atti tecnici di gara.

Il luogo di svolgimento dei servizi è il Comune di Casalecchio di Reno

Codice NUTS: ITH55 Provincia di Bologna

CODICE ISTAT di esecuzione del Servizio: Comune di Casalecchio di Reno 037011

CUI COMUNE S01135570370202500011

CPV 79820000-8 – SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA

Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia e dell'Azienda Speciale ASC INSIEME:

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it

La Responsabile Unica del Progetto (di seguito RUP), ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del Codice, è Laura Lelli, Funzionario E.Q. Responsabile del Servizio Comunicazione e Relazioni esterne del Comune di Casalecchio di Reno - mail: llelli@comune.casalecchio.bo.it – Sede ufficio Comune di Casalecchio di Reno – via Dei Mille 9 – tel. 051/598111 .

La Responsabile del Procedimento di Gara (di seguito Responsabile della procedura di gara), ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Codice, è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it - Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843549-35.

DEFINIZIONI:

Concessione: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto a pena di nullità in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo - Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, art. 2 co. 1 lettera b)

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma SATER (SISTEMA DEGLI ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA) di seguito "piattaforma" oppure "piattaforma SATER" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione (offerta);
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di committenza - Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali operativi e guide interattive della Piattaforma SATER che si possono scaricare a questo link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare

la massima partecipazione, la Centrale di committenza stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione tramite avviso sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di committenza stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

N.B.: la Piattaforma nell'ultima settimana di ogni mese (solitamente l'ultimo venerdì) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili. Si invita l'operatore economico a consultare l'elenco delle manutenzioni programmate in tal senso sul sito Intercent-ER.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti di utilizzo del sistema, di cui sopra, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nei manuali operativi e guide interattive per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma si possono trovare al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>; si invitano gli operatori a prenderne visione ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Eventuali richieste

di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800810799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- disciplinare di gara;
- modello di domanda di partecipazione;
- modello dichiarazioni integrative al DGUE;
- modello di dichiarazioni di equivalenza delle tutele in caso di contratto collettivo applicato differente rispetto a quello indicato dal Comune di Casalecchio di Reno;
- dichiarazione di attestazione pagamento bollo;
- Codice di comportamento Sistema dei Valori del Comune di Casalecchio di Reno;
- DGUE come sottoposto dalla piattaforma;
- informativa sul trattamento dei dati personali riferita alla procedura di gara;
- capitolato speciale;
- relazione tecnica gara;
- PEF redatto dal Comune di Casalecchio;
- Bozza di schema contrattuale;
- **modello di offerta economica;**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.unionerenolavininosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 12.00 del giorno 24/9/2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e dunque **entro il giorno 29/9/2025**, mediante pubblicazione delle richieste, in forma anonima, e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata ai chiarimenti della presente procedura e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla presente procedura nella sezione gare in corso – procedure aperte, raggiungibile al seguente link: <https://www.unionerenolavininosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>.

Si invitano i potenziali concorrenti a controllare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale dell'Unione per prendere visione di quanto pubblicato fino al termine ultimo di pubblicazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, tranne che per specifiche esigenze valutate discrezionalmente dalla Centrale di committenza di concerto con il Comune committente della procedura; qualora si provveda verrà data comunicazione

sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nella sezione della procedura oltre che tra gli avvisi della piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici tramite piattaforma. I potenziali concorrenti sono quindi tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 2, del Codice.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) all'eventuale sorteggio di cui all'articolo 22; i) nonché ogni altra ulteriore comunicazione si rendesse necessaria; nel caso in cui non sia possibile effettuarle tramite la Piattaforma, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di mal funzionamento della piattaforma varrà la comunicazione inviata tramite protocollo della Centrale di committenza per tramite dell'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati alla capogruppo si intende validamente resa a tutte le raggruppate.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto è costituito da un unico lotto. I servizi oggetto del contratto di concessione sono meglio descritti all'art. 2 del capitolato speciale a cui si rimanda.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore presunto complessivo della concessione al netto dell'IVA
1			P	-
A VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE				343.200,00
B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				00,00
A) + B) Importo complessivo				343.200,00

L'importo totale della concessione per tutto il periodo previsto è pari ad € 343.200,00 , oltre € 0,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.

Il valore complessivo della concessione comprende i costi della manodopera che il Comune committente ha stimato pari ad una incidenza del 45% pari ad € 154.440,00 calcolati sulla base del personale a diverso titolo impiegato e del contratto applicato.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso; si veda quanto previsto dal successivo punto 17 "Offerta economica".

Il contratto collettivo attualmente applicato è quello di settore specifico e cioè commercio avente codice alfanumerico H024.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00 per l'intero periodo in quanto non sussistono rischi inerenti a interferenze; si veda a tal riguardo l'art. 4 del capitolato speciale.

Il valore stimato della concessione al netto di Iva è di € 343.200,00

A tal riguardo si veda il file redatto dal Comune di Casalecchio di Reno relativo al Piano Economico Finanziario.

L'appalto in concessione è finanziato in parte con gli introiti relativi alla pubblicità inerenti la concessione stessa ed in parte con il corrispettivo Comunale di € 147.800,00 sul quale il concorrente dovrà fare la propria offerta come dettagliato nel Piano Economico Finanziario.*

3.1 DURATA

Ai sensi di quanto indicato nell'art. 178 la durata della concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti indicativamente dal primo gennaio 2026. Così come previsto dall' art. 3 del capitolato speciale di gestione in concessione e ai sensi dell'art. 178 co. 5 del D.Lgs 36/2023 la durata della concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

3.2 REVISIONE CANONE CONCESSIONARIO E TARIFFE

Per quanto riguarda la revisione del canone concessorio posto a base di gara lo stesso potrà essere rivisto con riguardo a quanto indicato all'art. 12 del Capitolato speciale di gestione in concessione degli impianti.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per eventuali modifiche in corso di esecuzione del contratto di concessione, trova applicazione l'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, salvo quanto diversamente disciplinato.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro massimo 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La Centrale di Committenza può comunque acquisire i dati e le informazioni a comprova del requisito d'ufficio o per tramite del medesimo operatore economico concorrente.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

- per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'**iscrizione** nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in un registro, ove esistente, corrispondente nel quale venga indicato lo scopo cooperativo;

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Avere maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi utili (2020/2021/2022/2023/2024), un fatturato medio annuale riguardante la raccolta pubblicitaria pari ad almeno 40.000,00 euro Iva esclusa.

Si precisa che il termine “fatturato” deve intendersi anche come ricavi di gestione, risultanti dai bilanci e/o dai rendiconti approvati ogni anno dal concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Altra documentazione contabile e/o contrattuale che attesti il fatturato indicato.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Avere già svolto un servizio analogo a quello previsto dalla concessione per Enti pubblici territoriali o Enti privati di cui almeno 2 (due) per Enti pubblici territoriali, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni anche non consecutivi negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione della presente gara.

c) Avere prodotto nell'ultimo anno (2024) almeno 2 (due) testate con più numeri annui che abbiano caratteristiche analoghe a quelle della presente Concessione quali a titolo di esempio: giornali di organizzazioni di categoria, house organ di enti pubblici o aziende private.

In relazione al requisito di cui al precedente punto, per servizi analoghi dello stesso settore di attività si intendono servizi con similari caratteristiche prestazionali.

Si richiede elenco dei principali servizi prestati con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e nominativo dei referenti dei singoli committenti per ogni servizio svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- Acquisizione d'ufficio da parte della Centrale di Committenza di certificazioni di regolare esecuzione da parte di Enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri indicati al punto **6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/ consorzio/ GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi e il requisito della produzione delle testate di cui al precedente punto **6.3** richiesto devono essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- .a Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **6.2** e **6.3** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui al punto 6.1 e dell'iscrizione alla Camera di commercio o altro registro indicato di cui al punto medesimo punto .

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi tramite una dichiarazione d'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario nelle quali sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante che decorre dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8 SUBCONCESSIONE

Il concorrente indica nelle dichiarazioni (DGUE) le prestazioni che intende subconcedere. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale di appalto, e' vietato subconcedere integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subconcedere a terzi dei servizi accessori (ad es. pulizie, manutenzioni, controlli chimici e microbiologici, gestione punti di somministrazione alimenti e bevande, ecc...) dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la parte della prestazione che intende subconcedere, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2013 applicabile alla presente concessione ai sensi dell'art.188 del medesimo D.Lgs. 36/2023. In caso di subconcessione il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3 (oggetto dell'appalto), che si ricorda essere quello per i lavoratori del commercio (Codice contratto CNNL H024), ovvero se altro contratto, lo stesso dovrà garantire le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto di quello di settore indicato e applicato, così come previsto all'art. 8 su indicato.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare qualora siano necessarie nuove assunzioni:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dal Comune Committente oppure di un altro contratto che garantisca le steper l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali *[calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida*

volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono quindi tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune di Casalecchio una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad € **6.864,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma:

1. di cauzione o di fideiussione;
2. bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Codice IBAN **IT 85 Y 02008 05403 000100764449 intestato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, specificando come causale: **“CAUZIONE PROVVISORIA – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE CASALECCHIO NOTIZIE ANNI 2026-2030”**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

N.B.:

- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- Si raccomanda di prendere visione del documento denominato:
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante oltre che dal concorrente.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, in alternativa presenta un documento scansionato in originale con firme digitali dei contraenti.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata all'operatore economico partecipante ovvero nell'eventualità a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a.a Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

a.b Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *numero 598 del 30 dicembre 2024*; si raccomanda di controllare il CIG di riferimento prima di provvedere al pagamento.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento anche se successivo alla scadenza del termine (Cons. Stato, Sez. III, 3.2.2023, n. 1175 versamento tardivo) per la presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. A tal riguardo si tenga conto di quanto indicato nel l'avviso del 17 maggio 2024 che riporta, testualmente:

"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul

sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento”

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta completa di tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6/10/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto più sopra nel presente disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al presente disciplinare e nei manuali di utilizzo della Piattaforma SATER di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

- B – Offerta tecnica;**
C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata in quanto la Piattaforma permette di aprire unicamente l'ultima offerta presentata pertanto l'operatore economico dovrà caricare l'offerta per intero.

Si precisa inoltre che:

- a l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica all'indirizzo pec/mail indicato al momento della registrazione del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma dalla Centrale di Committenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento

richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 14 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

14.1 IMPOSTA DI BOLLO

In base all'art. 18 ed all'art. 2 comma 1 dell'allegato I.4 del Codice che si riporta: *“1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”*

Con riferimento poi alla circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in materia di bollo e documenti di gara, l'istanza di partecipazione sarà oggetto di imposta di bollo di € 16,00 e con riguardo all'aggiudicatario: *“(...) il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla*

tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo. Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto."

La mancata apposizione determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SATER nella sezione Busta Documentazione della procedura in oggetto la seguente documentazione che potrà essere recuperata dalla documentazione caricata dalla stazione appaltante sul portale SATER ed in particolare la Busta Amministrativa dovrà contenere:

- a Modello di domanda di partecipazione
- b DGUE – creato dalla piattaforma
- c Modello di dichiarazioni integrative;
- d Modello di pagamento imposta di bollo;
- e eventuale procura;
- f eventuale DGUE per la mandante o l'ausiliaria o la consorziata;
- g eventuale documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.5;
- h eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- i attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC;
- j Capitolato speciale della concessione sottoscritto per accettazione;
- k Relazione Tecnico Illustrativa del Servizio sottoscritta per accettazione;
- l Piano economico finanziario redatto dal Comune di Casalecchio di Reno sottoscritto per accettazione;
- m eventuale Modello dichiarazione equivalenza delle tutele;
- n Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno sottoscritto per accettazione;
- o Informativa sul trattamento dei dati personali riferita alla presente procedura di gara sottoscritti per accettazione;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "Istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo proposto dalla piattaforma. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

-

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Corredata alla domanda di partecipazione il concorrente presenta dichiarazione integrativa nella quale indica:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- al fine della richiesta di verifica del nulla osta antimafia (d. Lgs. 159/2011) dichiara il nome cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza dei famigliari conviventi maggiorenni di tutti i soggetti da controllare secondo quanto indicato dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023¹;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al par. 9 del Disciplinare di gara;

1 Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 209/2024

- Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del codice di applicare il seguente contratto collettivo e eventuale accordo territoriale integrativo dello stesso contratto indicando il Codice alfanumerico unico (art 16 quater DL 76/2020) H024 e nel caso di applicazione di contratti diversi da quello indicato nel Capitolato speciale di appalto e riportato nel presente Disciplinare di gara presenterà una dichiarazione di equivalenza delle tutele del/i contratto/i applicato/i sopra riportato/i rispetto a quelli indicati dall'amministrazione ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, la dichiarazione sarà in merito agli elementi di equivalenza di cui all'art. 4 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023; **ovvero** dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione ad applicare il CCNL ed eventuale accordo territoriale integrativo indicato dall'amministrazione;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Committente Comune di Casalecchio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza che il documento su indicato (codice di comportamento) sarà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione avendo provveduto alla sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
- di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sul sito internet del Comune committente della procedura nella sezione Società Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di essere iscritta nel **Registro Imprese** o REA della C.C.I.A.A. per il settore delle attività oggetto dell'affidamento;
- (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritto nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004) di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il settore delle attività oggetto dell'affidamento;
- (per le Cooperative Sociali) di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/91 (lettera A o lettere A e B) per il settore delle attività oggetto dell'affidamento;
- di aver maturato un fatturato medio come indicato al punto 6.2 del presente disciplinare;
- di aver eseguito servizi analoghi e prodotto testate di periodici come indicati al punto 6.3 del presente disciplinare;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 nonché quanto contenuto nell'Informativa Privacy allegata;

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega secondo quanto indicato dal Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 all'art. 104 :

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- le dichiarazioni integrative al DGUE

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, occorre allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- b dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- d copia del contratto di rete;
- e copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- f dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- g **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - h copia del contratto di rete
 - i copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - j dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- k **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - l copia del contratto di rete
 - mdichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica che contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, tutti gli elementi utili al fine della valutazione del progetto

b) Eventuale dichiarazione sulle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali; L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10/2/2005, n. 3.

A tal riguardo si veda successivo art. 27 del presente disciplinare relativo all'accesso agli atti. dichiarazione sulle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali;

La relazione illustrativa dell'Offerta tecnica dovrà essere sviluppata, in massimo 20 cartelle, in formato A4 con numerazione progressiva, scritte preferibilmente con carattere "Times New Roman" - dimensione 12 - interlinea singola. I dati forniti potranno essere supportati da eventuale documentazione allegata (curricula, tabelle e altro) che sarà esclusa dal conteggio come anche gli indici e le copertine e che non sarà oggetto di valutazione.

Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma seguendo le indicazioni specifiche del SATER. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. Il ribasso percentuale offerto sul contributo massimo erogabile dall'Amministrazione comunale di € 147.800,00 per il quinquennio;
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro riferiti alla presente concessione;
3. la stima dei costi della manodopera riferiti alla presente concessione;
Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
4. Il proprio piano economico finanziario della concessione riferito all'intero periodo di durata della concessione (tre anni) a giustificazione dell'offerta, corredato dal piano tariffario che si intende applicare, articolato secondo le voci di cui al PEF redatto dal Comune committente.
Nel caso l'operatore economico preveda di ribassare l'importo relativo ai costi della manodopera, dovrà giustificare all'interno del Piano Economico Finanziario, in maniera puntuale i minori costi della manodopera, al fine di garantire la celere e tempestiva conclusione della procedura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta; sono inoltre inammissibili le offerte economiche non rispettose del Piano Economico Finanziario sottoposto dal concorrente.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Prossimità geografica della sede operativa	7	Avere una sede operativa nel territorio metropolitano di Bologna o impegnarsi ad averla entro 15 giorni dall'aggiudicazione per motivazioni collegate a una più efficace e tempestiva logistica nella distribuzione del periodico, conoscenza del territorio su cui avviene la distribuzione, più capillare raccolta delle inserzioni pubblicitarie presso le attività locali.	7		
2	Disponibilità a realizzare a proprio carico nuovi espositori per il periodico	15	Indicazione della disponibilità a realizzare a proprio carico ulteriori 5 espositori, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, per l'esposizione delle copie del periodico in luoghi pubblici della città. La commissione assegnerà 3 punti per ogni espositore.		15	
3	Coinvolgimento aziende del territorio	50	a) Punteggio attribuito in base alla % di inserzioni pubblicitarie che si prevede di riservare ad aziende/esercizi di tutto il territorio del Comune di Casalecchio di Reno. <i>Alla miglior offerta sarà attribuito il punteggio massimo e alle altre sarà attribuito un punteggio proporzionale rispetto alla miglior offerta.</i>		30	
			b) Punteggio attribuito in base alla % di inserzioni pubblicitarie che si prevede di riservare ad aziende/esercizi degli altri Comuni del territorio		20	

			dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (comprendente i Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) <i>Alla miglior offerta sarà attribuito il punteggio massimo e alle altre sarà attribuito un punteggio proporzionale rispetto alla miglior offerta</i>			
4	Migliorie	21	a) uso di carta riciclata e/o ecologica			7
			b) proposta migliorativa per l'utilizzo di tipologie di carta performante per gli allegati e per le pubblicazioni straordinarie.	7		
			c) eventuali altre caratteristiche migliorative e premianti che l'operatore economico ha la facoltà di fornire rispetto a quanto richiesto che non comportino ulteriori oneri a carico della Committenza.	7		
5	Certificazione parità di genere	2	Possesso di un certificato UNI/PDR 125:2022 (Parità di Genere) in corso di validità <i>Si precisa che:</i> <i>- in caso di partecipazione in RTI, il certificato deve essere posseduto da tutti gli operatori formanti il raggruppamento. In mancanza del certificato da parte anche di uno solo degli operatori raggruppati non verrà attribuito un punteggio;</i> <i>- in caso di Consorzi, il certificato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.</i>			2

			<i>In mancanza del certificato da parte anche di una sola delle imprese consorziate indicate come esecutrici non verrà attribuito un punteggio.</i>			
	Totale	95		21	65	9

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **60 per il punteggio tecnico complessivo.**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione del punteggio.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore; in particolare, ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

“la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

FORMULA NON LINEARE:

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,50$

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *non lineare*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = ~~l~~ punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 51 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e il curriculum dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **7/10/2025, dalle ore 9:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP della procedura di gara provvede a:

- d attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto del disciplinare di gara;
- e adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, dopo il caricamento del punteggio ante riparametrazione, prende atto della riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.1, effettuata dalla piattaforma stessa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti in seduta pubblica virtuale:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, attraverso la piattaforma, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata secondo tramite piattaforma ripristinando la fase in piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria così come presentata dalla piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente anche del supporto della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, attraverso la Centrale di committenza, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

La Centrale di committenza sottopone al RUP le spiegazioni ricevute; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e ne dà comunicazione alla Centrale di Commi

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

Il RUP dell'ente proponente procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- *[nel caso il concorrente abbia indicato costi della manodopera inferiori a quelli indicati nel presente disciplinare]* ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, che i costi della manodopera ribassati e, pertanto, il ribasso complessivo dell'importo siano giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi fiscali.
- *[nel caso il concorrente abbia dichiarato come previsto nell'istanza di partecipazione di applicare un contratto collettivo differente ma equivalente rispetto a quello della stazione appaltante]* ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Codice, l'equivalenza delle tutele del contratto collettivo dichiarato dal concorrente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. In caso di non sia riscontrata tale equivalenza richiede l'impegno del concorrente di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. **Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto in particolare dei parametri di cui all'art. 4 dell'allegato I.01 al codice ;**

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 del codice dei contratti e non potrà essere stipulato prima di 32 gg. dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria (qualora presente) dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste agli articoli 53 comma 4 e 117 del Codice e come da indicazione dell'art. 25 del capitolato speciale di appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con la forma di atto pubblico amministrativo, con modalità informatica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del Capitolato speciale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi

ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Casalecchio di Reno, nonché nel PIAO del Comune di Casalecchio di Reno

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità indicate dal Regolamento di accesso agli Atti dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi saranno ripartiti secondo i documenti di gara ovvero tra le parti.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

29 CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, secondo le disposizioni dell'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023. Qualora il soggetto aggiudicatario abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Casalecchio di Reno.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Casalecchio di Reno e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona. A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

31 AVVERTENZE

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute nei documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti prescritti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 36 del 31/3/2023, per quanto applicabile, e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna,

La procedura di gara è stata caricata sulla piattaforma SATER in data 29/8/2025 e pubblicata all'albo pretorio e in amministrazione trasparente dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in data 29/8/2025

La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.)